

“DEL RICORSO PER CASSAZIONE”
(LIBRO I^o - TITOLO III^o - CAPO 3)

Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione mostra di essere stato ad oggi risparmiato dalla crisi assai più di quello davanti i giudici di merito.

Il contenzioso ha registrato anche qui un continuo crescendo, passando da 8.545 processi sopravvenuti nel 1978-1982 a 12.691 nel 1991 e quelli pendenti hanno raggiunto il n. 37.666 all'ultima data di riferimento. Il carico medio di lavoro pro-capite è stimabile intorno a 87 processi sopravvenuti e n. 285 processi pendenti. Il numero medio dei processi viene suddiviso sulla base di 132 giudici addetti alle sezioni civili.

Bisogna riconoscere che questo sovra-carico non ha sinora abbassato in modo sensibile la qualità del lavoro.

I problemi di questo procedimento sono stati sfiorati dai vari progetti di riforma, ad eccezione di quello approfondito Brancaccio-Sgroi. Essi sono stati oggetto di un dibattito al convegno promosso dal Foro italiano, nell'anno 1985 e vi sono stati numerosi contributi.

Il recupero di una maggiore efficienza può essere perseguito, agendo su due fronti, quali la destinazione di maggiori risorse in uomini e mezzi e la deflazione delle procedure.

Sul primo fronte si deve perseguire l'adeguamento de-

gli organici commisurandoli all'entità delle procedure.

Il mantenimento di un buon livello qualitativo può anche derivare dall'attuazione dell'art. 106 della Costituzione come ha auspicato l'attuale primo presidente.

Lo stesso fine può essere conseguito anche attraverso una maggiore permanenza del giudice nelle sezioni di assegnazione.

Non sembra ci si debba aspettare invece granché dalla proposta di imporre ai giudici (come sosteneva Proto Pisani) l'obbligo della residenza a Roma.

La deflazione del contenzioso può essere realizzata attraverso una serie concertata di misure.

È stato rilevato che una componente significativa della quantità dalle procedure è rappresentata dall'abuso del regolamento di giurisdizione.

Un disincentivo, a questo proposito, potrebbe essere l'accoglimento della proposta di sopprimere l'effetto sospensivo del regolamento predetto sul giudizio di merito.

Un alleggerimento del carico è prevedibile che consegua alla proposta di sopprimere il regolamento facoltativo di competenza ed il conflitto di competenza, in sede di modifica degli artt. 43 e 45 c.p.c.

Un risultato analogo è lecito sperare di trarre dalle proposte di modifica degli artt. 39, 40 e 41 c.p.c. con l'adottare la forma dell'ordinanza e non della sentenza impugnabile per i provvedimenti di litis pendenza, continenza e connessione.

È stato correttamente lamentato che la quantità dei ricorsi a sensi dell'art. 111 della Costituzione concorre in modo rilevante al carico di lavoro.

Sembra qui opportuno prevedere una disciplina specifica che limiti le ipotesi di ricorribilità ex art. 360 c.p.c. a quelle che effettivamente rilevano ai fini della copertura costituzionale.

Sotto questo aspetto il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, potrebbe essere ritenuto non deducibile nel ricorso alla Corte di Cassazione ex art. 111 della Costituzione perché esso non rileva ai fini della copertura costituzionale.

Il provvedimento impugnato ex art. 111 potrebbe perciò essere quello che rivela la omissione di motivazione su un punto decisivo.

Non sembra da condividersi la proposta avanzata da più parti di estendere la incensurabilità ai vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione delle sentenze pronunciate in secondo grado o in unico grado ed impugnabili a sensi dell'art. 360 c.p.c.

La adeguatezza e coerenza della motivazione è un requisito irrinunciabile a presidio delle parti del processo, perché la sentenza non si limita all'adozione dello schema logico-sillogistico di tipo tradizionale, ma in particolare utilizza assai sovente gli strumenti della logica induttiva per trarre inferenze probabilistiche, proprie delle scienze, e si conclude in proposizioni verificate dalla esperienza.

Un contributo all'economia del lavoro che esalti la funzione di nomofilachia della Corte, può essere dato dalla riunione dei processi che presentano identità di questione, sulla scia di quanto accade nei processi davanti alla Corte costituzionale.

Da ultimo la deflazione può essere ottenuta con l'accoglimento della proposta di ammettere il rigetto dei ricorsi per manifesta infondatezza con rito camerale.

CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

- Sopprimere l'effetto sospensivo del regolamento di giurisdizione sulla procedura di merito.
- Prevedere la improponibilità dei ricorsi ex art. 111 della Costituzione per motivazione insufficiente e contraddittoria.
- Ammettere la riunione dei processi che presentano identità di questioni.
- Prevedere il rigetto del ricorso, con rito camerale, per manifesta infondatezza.